



Ministero dell'Interno

*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e
l'Asilo*

FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 - 2013

MODELLO DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2010/RF/N° DI PROGETTO

Beneficiario	
Titolo del progetto	
Azione e Programma annuale	
Costo del progetto	
Durata	
Data conclusione del progetto	
N° di Protocollo	



Indice

ARGOMENTO	PAGINA
Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione	5
Art. 2 Responsabilità	6
Art. 3 Composizione del contributo	7
Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto	7
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma	8
Art. 6 Indicatori utilizzati	9
Art. 7 Affidamento degli incarichi (se pertinente)	9
Art. 8 Attuazione della Convenzione	11
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili	15
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili ...	16
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati	18
Art. 12 Controlli	19
Art. 13 Sanzioni e revoche	19
Art. 14 Protezione dei dati	21
Art. 15 Regole di pubblicità	22
Art. 16 Foro competente	23
Art. 17 Conflitto d'interessi	23
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	23
Art. 19 Riservatezza	24
Art. 20 Sospensione	24
Art. 21 Forza maggiore	25
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile	25
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo	26
Art. 24 Accordi ulteriori	27
Allegato – Modello di mandato da firmare a cura di ogni co-beneficiario (obbligatorio)	29
Allegato – Regole di pubblicità del Fondo	31



Il Direttore Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo *pro tempore* [nome e cognome], in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008 - 2013, e

Nome del Beneficiario [e/o del Capofila in caso di partecipazione in Raggruppamento]

Nome e cognome del rappresentante legale

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

[eventuale in caso di Raggruppamento]

ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

1. Nome del partner
2. Nome del partner
3. ...

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da [nome, cognome e ruolo]

Convengono che

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":

- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il Progetto sia realizzato nel rispetto della Convenzione;
- b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dell'Autorità Responsabile verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero sistema informatico (tramite le funzionalità del sito www.fondieuropeiimmigrazione.it), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro, salvo specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;



- c) è responsabile della predisposizione, dell'invio e della raccolta dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- d) in caso di Raggruppamento, Il Beneficiario Capofila non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e l'invio all'Autorità Responsabile;
- e) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui il Capofila è a conoscenza e che può causare ostacolo alla realizzazione del Progetto;
- f) informa l'Autorità Responsabile delle modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto;
- g) si occupa delle attività inerenti la sottoscrizione della fideiussione nei confronti di terzi contraenti;
- h) in caso di Raggruppamento, elabora le richieste di pagamento per conto degli altri partner beneficiari, dettagliando l'ammontare esatto e le quote assegnate a ciascun Beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e dei costi effettivamente sostenuti;
- i) prende atto che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile sono disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;
- j) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve a nome di tutti i partner co-beneficiari, assicurando che tutti i contributi ricevuti siano assegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato ed informa l'Autorità Responsabile della avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e la data del trasferimento;
- k) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento: inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- l) tiene fede alla dichiarazione, sottoscritta in sede di presentazione del progetto, di assunzione di responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile sulla corretta attuazione del progetto e sugli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;



- m) è tenuto, infine, a rispettare, nell'esecuzione del Progetto, le norme in materia di pari opportunità.

[eventuale, da inserire in caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:

- n) si accordano al fine di condurre efficacemente il Progetto;
- o) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;
- p) assicurano che tutte le informazioni siano inviate all'Autorità Responsabile attraverso il Beneficiario Capofila, salvo i casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione, dall'Autorità Responsabile;
- p) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui sono a conoscenza che riguardi la realizzazione del progetto o che possa creare ritardi nell'esecuzione dello stesso;
- q) informano il Capofila delle modifiche da apportare al budget di Progetto;
- r) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli sulle valutazioni.]

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato _____, finanziato a valere sull'Azione _____ del Programma Annuale _____.

L'importo della Convenzione è pari ad € _____, così come previsto dal Budget riportato all'art. 5.

Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 *Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili*.

Il progetto ha una durata pari a mesi [inserire durata del Progetto]. Il progetto dovrà concludersi entro [inserire data di conclusione del Progetto] e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 30 marzo 2013 e, comunque, resta valida ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali previste nella medesima Convenzione.



Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso a finanziamento, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso.

Art. 2 Responsabilità

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Beneficiario stesso quanto del Ministero dell'Interno (di seguito, anche "Amministrazione") e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Progetto o ad esso riferibili, anche se eseguito dai co-beneficiari o da parte di terzi ed ha la responsabilità esclusiva di ogni azione legale su di esso pendente. Pertanto, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento danni/indennizzo e/o rimborso per danni conseguenti all'esecuzione del Progetto per il quale il Beneficiario assume la totale responsabilità. Di conseguenza, l'Autorità Responsabile non prenderà in considerazione alcuna richiesta di risarcimento o indennità.

Eccetto in casi di forza maggiore, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà rimborsare ogni danno di ogni tipologia subito dall'Autorità Responsabile derivante dall'esecuzione o dalla cattiva esecuzione del progetto. Il Beneficiario sarà inoltre l'unico responsabile nei confronti di terze parti in caso di danno di ogni genere derivante dall'esecuzione del progetto.

In caso di Raggruppamento, fermo restando le responsabilità del Beneficiario Capofila, come sopra indicate, nei confronti dell'Autorità Responsabile, ciascun partner co-beneficiario dovrà manlevare e tenere indenne, eccetto i casi di forza maggiore, il Beneficiario Capofila da eventuali danni e/o pretese che l'Autorità Responsabile e/o terzi dovessero richiedere al Beneficiario Capofila medesimo in relazione alle attività che saranno poste in essere dal partner co-beneficiario in esecuzione degli incarichi ricevuti. A tal fine il partner co-beneficiario si impegna ad accettare i controlli e le verifiche in loco del Capofila, dell'Autorità Responsabile o di altro organismo deputato a tale scopo.



Art. 3 Composizione del contributo

Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE, è stabilita al 75% [o 50%] dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad € _____ Il restante 25% [ovvero 50%] del finanziamento è così ripartito:

- contributo del Beneficiario (o Beneficiario capofila) e/o partner di progetto € _____ % _____
- contributo pubblico nazionale € _____ % _____
- contributo di altri soggetti € _____ % _____

Eventuali introiti del progetto, pari ad € _____ saranno detratti dall'importo totale del progetto.

Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto

I destinatari ultimi del progetto sono quelli indicati dall'art. 5 dell'avviso pubblico e [per le azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1] dalla successiva comunicazione di rettifica del 11/12/2009, ossia:

.....
.....
.....[inserire destinatari previsti dall'avviso per l'azione in questione].

In sintesi, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario, a livello territoriale.



Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare il budget di progetto e cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.

La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione della Commissione 2008/796/CE, non deve superare il 20% dei costi diretti ammissibili, ovvero il 10% nel caso in cui l'affidamento a terzi ("subappalto") superi il 40% dei costi diretti ammissibili.

I costi del personale degli enti pubblici che attuano il progetto sono considerati costi ammissibili all'interno della voce "Costi del personale" secondo le condizioni specifiche di cui all'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione della Commissione 2008/796/CE (punto II.1.1.2.).

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET			
REF	Intestazione	Spese (€)	
1. Costi Diretti sostenuti			
A	Costi del personale	-	
B	Costi di viaggio e di soggiorno	-	
C	Attrezzature	-	
D	Immobili	-	
E	Materiali di consumo - forniture e servizi generali	-	
F *	Subappalti	-	
G	Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario	-	
H	Onorari di esperti	-	
I	Spese specifiche relative ai gruppi destinatari	-	
J	Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	
2. Costi Indiretti sostenuti			
K **	Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 20% of J = 0 €)	-	0,00%
3. Costi coperti da entrate specifiche (se pertinente)			
L	Costi coperti da entrate specifiche (se pertinente)	-	
M	Totale costi sostenuti (=J+K+L)	-	
Control Budget - Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate			0,00

REF	Intestazione	Entrate (€)
N	Contributo Comunitario	-
O	Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto (comprese le entrate specifiche di cui al punto IV dell'allegato XI della Decisione della Commissione 2008/22/CE)	-
P	Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	-
Q	Introiti del progetto	-
R	Totale delle entrate (=N+O+P+Q)	-

* Come regola generale i Subappalti non devono avere valore superiore al 40% dei costi diretti ammissibili a meno che non siano debitamente giustificati ed approvati in via preliminare dall'Autorità Responsabile

** La percentuale fissa dei costi indiretti non deve essere superiore al 10% se le attività in subappalto superano il 40% dei costi diretti ammissibili



Art. 6 Indicatori utilizzati

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila valorizzerà i seguenti indicatori.

ID	Indicatore di Programma*	Unità di Misura	Valore atteso alla conclusione del progetto
1			
2			
ID	Indicatore specifico	Unità di misura	Valore atteso alla conclusione del progetto
1			
2			
3			
4			

Il raggiungimento degli indicatori previsti è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

Art. 7 Affidamento degli incarichi (se pertinente)

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario potrà affidare a soggetti terzi, con comprovata esperienza professionale, l'esecuzione di parte del Progetto.

Come previsto nell'Allegato XI della Decisione della Commissione 2008/796/CE, come regola generale, i Beneficiari devono essere in grado di effettuare da soli le attività relative al Progetto.

I contratti di affidamento (punto f) della scheda budget di cui al precedente art. 5) devono quindi essere in numero limitato e non avere valore superiore al 40% dei costi diretti



ammissibili del Progetto, a meno che non siano debitamente giustificati e approvati in via preliminare dall'Autorità Responsabile. In mancanza di una comunicazione espressa di approvazione e/o rigetto da parte dell'Autorità Responsabile del superamento della soglia del 40%, la presente Convenzione costituirà anche atto formale di approvazione per le attività previste dal progetto e illustrate di seguito nel presente articolo.

I terzi affidatari dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Resta fermo che unico responsabile dell'esecuzione del Progetto resta il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila anche per le attività affidate a terzi.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è unico responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione (Ministero dell'Interno) o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, tra Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo. Inoltre dovrà essere inclusa nei suddetti contratti una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del Progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

Fatte salve le succitate norme vigenti in materia di pubblici appalti, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa evitando ogni conflitto di interessi.

Tuttavia, ferme restando tali norme gli appalti di valore inferiore a € 5.000,00 possono essere aggiudicati sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), senza pubblicazione del bando di gara. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario sia un soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non sia tenuto ad applicare la normativa sugli appalti pubblici in quanto soggetto privato, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-



beneficiario in caso di Raggruppamento dovranno richiedere, ai fini dell'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), e sulla base di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione, senza pubblicazione del bando di gara.

Per importi superiori a Euro 20.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario sia tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti, dovrà applicare la suddetta normativa per l'affidamento a terzi (secondo le norme previste per gli acquisti in economia, procedure sotto-soglia e sopra-soglia); nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso ispirarsi alla suddetta normativa, ponendo in essere procedure basate sui principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila comunicherà all'Autorità Responsabile l'emissione di bandi di gara, specificando il tipo di prestazioni che si intendono appaltare, le modalità di affidamento individuate e l'importo previsto, entro il termine di sette giorni dall'emissione dei bandi di gara.

Gli esiti di tali procedure, comprensivi dei nominativi degli aggiudicatari delle gare e dell'importo definito, dovranno essere comunicati dal Beneficiario all'Autorità Responsabile entro il termine di dieci giorni, unitamente alla copia della documentazione di gara e/o affidamento ed al contratto di d'appalto/affidamento a terzi, nonché all'ulteriore documentazione che sarà successivamente specificata dall'Autorità Responsabile.

La Commissione Europea e la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a controlli documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE.



In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la posta elettronica certificata ed il sistema informatico (www.fondieuropeiimmigrazione.it) quale mezzo per le comunicazioni;
- richiedere, entro i tempi di seguito stabiliti, un codice CUP ed effettuare la trasmissione della richiesta, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002;
- trasmettere il codice CUP appena questo sia disponibile;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal Progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'Art. 4;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, coerentemente con gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 3 – 16/02/2010*) ed eventuali successive modifiche;

Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile tutta la documentazione indicata nella tabella seguente, pena la revoca del finanziamento, secondo la tempistica indicata.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione di inizio attività	<ul style="list-style-type: none">▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazioni del Fondo▶ Richiesta del CUP (e trasmissione dello stesso appena disponibile)▶ Lettera di adesione del Beneficiario Finale facente riferimento al documento "Lettera di ammissione al finanziamento"	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
<p>Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Domanda di anticipo ▶ Fidejussione (ove applicabile) 	<p>Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione</p>
<p>Domanda di Rimborso Intermedia (relativa al 20% della sovvenzione o al 60% della sovvenzione se non è stato richiesto l'anticipo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II) ▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile) ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione ▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile) 	<p>Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 60% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento</p>
<p>Modello di domanda di rimborso finale (relativa al 40% o saldo della sovvenzione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ▶ Final Assessment (Parte I e Parte II) ▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile) ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione ▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile) 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 31 agosto 2012¹
<p>Monitoraggio</p>	<p>Scheda di monitoraggio</p>	<p>Cadenza bimestrale secondo il calendario fornito dall'AR</p>
<p>Valutazione progetti</p>	<p>Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati</p>	<p>Secondo la tempistica stabilita dall'AR</p>

La documentazione richiesta è allegata al Vademecum per i Beneficiari

¹ Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2012, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.



Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non richieda la Domanda di Anticipo entro 10 giorni dalla firma della Convenzione di Sovvenzione, dovrà presentare una domanda di rimborso pari al 60% dell'importo del progetto.

Tenuto conto del cronogramma di spesa rimodulato nell'ambito delle procedure per la sottoscrizione della presente Convenzione di Sovvenzione ed allegato alla stessa, la documentazione relativa alla "Domanda di Rimborso Intermedia" dovrà essere presentata nell'ambito del *l'AR indicherà il trimestre in base al cronogramma di spesa del progetto*.

Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario capofila e/o ciascun partner co-beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni da parte dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte saranno inseriti all'interno del Vademecum scaricabile dal sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it.

Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, gli spostamenti da una voce all'altra del budget per un importo superiore al 10% della voce stessa dovranno essere autorizzati dall'Autorità Responsabile, secondo quanto previsto dall'Art. 24 della presente Convenzione.

Spostamenti da una voce all'altra del budget per un importo inferiore al 10% della voce stessa dovranno essere comunicati all'Autorità Responsabile, dandone debita motivazione, pur non essendo soggette alla formale approvazione di quest'ultima. Ai fini del calcolo del limite del 10% di cui sopra concorreranno, in modo cumulativo, tutte le modifiche rispetto al budget inizialmente approvato apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario capofila può presentare un massimo di tre richieste di modifica del budget nel periodo di svolgimento del progetto.

Il Beneficiario (*e in caso di raggruppamento: il Beneficiario Capofila*) dovrà notificare all'Autorità Responsabile tutto il personale non preventivamente individuato nella proposta progettuale.

Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile.



Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.

Inoltre il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a non apportare, entro cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione del progetto, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione.

A norma della Decisione della Commissione 2008/796/CE, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1, 2 e 3 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nell'articolo 4 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione del Consiglio 2008/796/CE possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;



- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data della firma della presente Convenzione. Inoltre, il Progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili

L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino a chiusura dei pagamenti a saldo e rilascio di relativa quietanza, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento



- b) secondo finanziamento, pari al 20% dell'importo complessivo aggiudicato (se richiesto l'anticipo), a seguito della presentazione di una relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute, che attestino il raggiungimento del 60% di spesa debitamente quietanzata. Nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non abbia presentato la domanda di anticipo, l'importo del secondo finanziamento sarà pari al 60% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento;
- c) saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

Il pagamento sarà effettuato direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, a seguito dell'attività di verifica dei soggetti competenti, e sarà costituito da due quote: comunitaria e nazionale. Il pagamento è subordinato all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto denominato in Euro, come di seguito indicato:

- Banca: [REDACTED]
- Indirizzo della filiale: [REDACTED]
- Nome dell'intestatario del conto: [REDACTED]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Numero del Capitolo di Bilancio: In caso di Amministrazioni Centrali
- Codice IBAN: [REDACTED]

In caso di Raggruppamento, entro 45 giorni dall'accredito sul conto menzionato il Capofila dovrà trasferire ad ogni co-beneficiario la somma corrispondente alla loro partecipazione al Progetto in accordo con le quote previste dal budget di Progetto. Il Capofila informa l'Autorità Responsabile della distribuzione del contributo ricevuto tra tutti i co-beneficiari e la data del trasferimento.

Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità



Responsabile le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo devono mantenere una codificazione contabile adeguata e un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al Progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del Progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del Progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata ovvero il sistema informatico (www.fondieuropeiimmigrazione.it) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire il riscontro esatto degli importi certificati alla Commissione con i registri contabili dettagliati e i documenti giustificativi in possesso dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità Responsabile, del Beneficiario in relazione ai progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo;
- c) consentire di verificare il pagamento del contributo pubblico, l'attribuzione e il trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo e le fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) per ciascun Progetto comprendere le eventuali specifiche tecniche e il piano di finanziamento, la documentazione sulle procedure di aggiudicazione di appalti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati;



Art. 12 Controlli

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte dell'Autorità Responsabile, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.

In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto ovvero coordinare le attività di controllo, anche avvalendosi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione di sanzioni di cui all'articolo seguente.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti concernenti i controlli relativi all'intervento in questione siano conservati e tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile e della Commissione Europea, per i cinque anni dopo che la medesima Commissione avrà dichiarato concluso il Programma Annuale.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dichiara che tutta la documentazione inerente l'esecuzione del Progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede di, Via

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

Art. 13 Sanzioni e revoche

Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, in caso di:



- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le irregolarità rilevate e mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) mancato avvio delle attività secondo quanto previsto nel precedente art. 8, nonché interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) oltre che nel fornire i dati di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusi i giustificativi di spesa);
- d) difformità tra il progetto approvato e le realizzazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori indicati al precedente art. 6;
- e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il Fondo;
- f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- g) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- i) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, d. lgs. 163/2006;
- j) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate.

La revoca totale del contributo comporterà, nelle ipotesi sub a), b), c), d) e), f) h), i) e j) la risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento al Beneficiario, previa dichiarazione dell'Autorità Responsabile da comunicarsi con lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente). Ogni Beneficiario che si renda colpevole di una violazione alla presente Convenzione sarà soggetto ad una sanzione finanziaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento) sarà informato con anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminate.



In caso una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, il Beneficiario si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma dovuta. Inoltre, se i pagamenti relativi agli importi da rendere non sono effettuati nel tempo previsto, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale.

Se la disposizione di rimborso non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno applicati gli interessi legali. Gli interessi sul pagamento in ritardo copriranno il periodo tra la data prevista per il pagamento e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni pagamento parziale decurterà prima le somme derivanti dagli interessi e dalle penali sul pagamento in ritardo e successivamente sulla somma dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati in tempo utile, le somme dovute all'Autorità Responsabile possono essere recuperate tramite compensazione con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite raccomandata con avviso di ritorno o mezzo telematico equivalente, o tramite la fideiussione presentata ai sensi dell'art. 10. In casi eccezionali, giustificati dalla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile, l'Autorità Responsabile può recuperare le somme dovute tramite compensazione prima della data di scadenza dei rimborsi. Il consenso preventivo del Beneficiario non sarà richiesto.

Per il recupero coattivo delle somme dovute nei confronti del Beneficiario e nei confronti del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, l'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi della procedura di riscossione per le entrate patrimoniale dello Stato, oltre alle procedure ordinarie.

Art. 14 Protezione dei dati

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in connessione con la realizzazione e l'attuazione della presente Convenzione dall'Autorità Responsabile, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila e/o partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni



informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario deve prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del Progetto, ai dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle irregolarità possono essere inviate unicamente alle persone che, all'interno dell'Autorità Responsabile, degli organismi di controllo e delle istituzioni comunitarie, devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che l'Autorità Responsabile che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una diffusione più ampia.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 Regole di pubblicità

È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o partner informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario Finale si impegna a che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il Progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà comprendere una dichiarazione indicante che il Progetto è stato cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rimpatri.

Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo, per l'approvazione, all'Autorità Responsabile che potrà indicare tempi e modalità di attuazione che saranno vincolanti per il Beneficiario Finale.

Il Beneficiario dovrà affiggere una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento del progetto nei seguenti casi:

- a) progetto con contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000; e/o
- b) progetto che preveda acquisti di oggetti fisici e/o infrastrutture e/o attività di costruzione.

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Per tutti i dettagli inerenti i compiti del Beneficiario e le caratteristiche tecniche dell'informazione e della pubblicità si



rimanda all'Allegato sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare l'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere in particolare in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

La proprietà dei risultati delle azioni, incluso i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, ciascun soggetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto appena sancito, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila per quanto di rispettiva competenza, garantisce il diritto all'Autorità Responsabile di



utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

Art. 19 Riservatezza

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto, la Convenzione, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 20 Sospensione

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può sospendere la realizzazione delle attività in circostanze eccezionali che la rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa, specialmente in caso di forza maggiore. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà informare l'Autorità Responsabile senza indugio, fornendo ogni informazione utile, tutti i dettagli e la data prevista di ripresa delle



attività. Resta in ogni caso inteso che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non potrà sospendere l'esecuzione delle attività in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell'Autorità Responsabile.

In caso l'Autorità Responsabile non decida di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'Art. 22 della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del Progetto come inizialmente pianificato una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del Progetto potrebbe essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del programma annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

Art. 21 Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, e che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento (a meno di cause di forza maggiore), controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerate cause di forza maggiore.

La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equivalente, indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve comunque porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore. Il progetto può essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione senza che venga richiesta alcuna penale nelle seguenti circostanze:



- a) in circostanze finanziarie, legali, tecniche, organizzative o proprie dell'Autorità Responsabile che possano influire in modo sostanziale sulla Convenzione o mettano in discussione la decisione di assegnare il contributo;
- b) in caso di giusta causa, intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario (e/o partner) un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario; 2) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non rimborserà la somma spettante al Beneficiario per gli interventi previsti fino alla data di esercizio del diritto di recesso e recupererà ogni somma non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario approvato dall'Autorità Responsabile.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale del contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazione superiori al 50% del Progetto e la rinuncia totale del contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) per prestazioni inferiori al 50%.



L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

Art. 24 Accordi ulteriori

Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le Parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.

L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di porre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o risultare in un iniquo trattamento delle parti.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila che intende modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del Progetto.

FIRMA

(per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA dell'apposizione della firma digitale da parte dell'Autorità Responsabile.



Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

DATA dell'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante del Beneficiario Capofila.

Firma
(per il Beneficiario)

Allegato – Modello di mandato da firmare a cura di ogni co-beneficiario (obbligatorio)

Nome completo

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

il co-beneficiario, rappresentato ai fini della firma di questo mandato da *[nome, cognome, funzione]*

da una parte,

e

Nome completo

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

il Capofila, rappresentato ai fini della firma di questo mandato da *[nome, cognome, funzione]*

dall'altra parte,

Convergono

al fine di attuare la Convenzione *[inserire numero Convenzione]* tra

l'Autorità Responsabile e il Capofila

quanto segue:



1. Il partner co-beneficiario conferisce potere di delega al Beneficiario Capofila, di agire per suo conto nel firmare la succitata Convenzione e tutti gli eventuali ulteriori documenti con l'Autorità Responsabile. Di conseguenza, il partner co-beneficiario con la presente attribuisce al Beneficiario Capofila la totale responsabilità legale nell'attuazione della Convenzione.
2. Il partner co-beneficiario, con la presente, conferma che ha letto attentamente ed accetta tutte le disposizioni della succitata Convenzione con l'Autorità Responsabile, in particolare tutte le disposizioni che riguardano il partner co-beneficiario e il Beneficiario Capofila. Inoltre, ha la consapevolezza che, in virtù di questo mandato, solo il Beneficiario Capofila è autorizzato a ricevere i fondi dall'Autorità Responsabile e a distribuire le somme spettanti ai co-beneficiari.
3. Il partner co-beneficiario, con la presente, si impegna a fare tutto ciò che è in proprio potere per consentire al Beneficiario Capofila di osservare tutti gli obblighi derivanti da tale incarico nel rispetto della Convenzione. In particolare, il partner co-beneficiario si impegna a fornire al Beneficiario Capofila ogni documento o informazione tempestivamente, una volta ricevuta tale richiesta dal Beneficiario Capofila.
4. Le disposizioni della succitata Convenzione, incluso questo mandato, prevarranno rispetto ad ogni altro accordo stipulato tra il partner co-beneficiario e il Beneficiario Capofila che potrebbe essere in contrasto e/o in violazione delle disposizioni della succitata Convenzione che sarà sottoscritta tra il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile.

FIRMA

(per il co-Beneficiario)

FIRMA

(per il Beneficiario capofila)

DATA dell'apposizione dell'ultima firma digitale.



Allegato – Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100 000;
- b) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Convenzione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Convenzione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a dlci.fondorimpatri@interno.it.

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:



- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

Il logo

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

I colori regolamentari

I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.

Riproduzione in monocromia

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Riproduzione su Internet

PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione su fondi colorati

Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, al nome o al marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura **"Progetto co-finanziato dall'Unione Europea"** (in alto a sinistra);
- il **logo del Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura **"Ministero dell'Interno"** (in alto a destra);
- il riferimento al **Fondo Europeo per i Rimpatri** (immediatamente sotto ai due loghi).

Esempio





Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e del **Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

Esempio



Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** (ed eventualmente quelli dei co-beneficiari) a piè di pagina del materiale prodotto.

Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.htm;
- Logo Ministero dell'Interno: www.interno.it.

Documentazione di riferimento

- Artt. 34 e 35 della Decisione 2008/458/CE;
- Allegato X della Decisione 2008/458/CE.